



MILLECINQUECENTOESI  
V Centenario della Fondazione



Università degli Studi di Urbino Carlo Bo  
Facoltà di Giurisprudenza

## Olympus Focus



Newsletter dell'Osservatorio per il monitoraggio permanente  
della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro

**INAIL**  
Direzione Regionale per le Marche

Anno IV (2009), n. 1, Luglio

**Editoriale**

**Sommario**

**Le modifiche al  
d.lgs. n.  
81/2008**

**Documentazione  
nazionale**

**Documentazione  
comunitaria**

**Tabella  
riepilogativa  
delle scadenze**

### **LA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DOPO IL D. LGS. N. 81/2008**

#### **1. Legislazione e prassi**

**a cura di Arianna Arganese, Manuela Marini, Silvano Costanzi**

## **E d i t o r i a l e**

**Gentili Lettori,**

A poco più di un anno dall'emanazione del d. lgs. n. 81/2008, Olympus, fedele alla propria *mission* di Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro, inaugura, con questa prima news "Legislazione e prassi", un ciclo di approfondimento, con cui si propone di delineare il quadro d'insieme della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, alla luce del nuovo assetto normativo. Seguiranno ulteriori appuntamenti dedicati, rispettivamente, al decreto legislativo correttivo, alla contrattazione collettiva, alla giurisprudenza ed alla dottrina *post* d. lgs. n. 81/2008.

La redazione

# S o m m a r i o

## 1. Le modifiche al d.lgs. n. 81/2008

**1.1. Decreto legge 3 giugno 2008, n. 97** - "Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini", convertito con modificazioni nella legge 2 agosto 2008, n. 129.

**1.2. Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112** - "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria", convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

**1.3. Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207** - "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti", convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2009, n. 14.

**1.4. Legge 7 Luglio 2009, n. 88** - "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge Comunitaria 2008".

## 2. Documentazione nazionale

## 3. Documentazione comunitaria

## 4. Tabella riepilogativa delle scadenze

## 1. Le modifiche al d.lgs. n. 81/2008

**1.1. Decreto legge 3 giugno 2008, n. 97** - "Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini" (in G.U. 03.06.2008, n. 128), convertito nella **legge 2 agosto 2008, n. 129** (in G.U. 02.08.2008, n. 180).

### Testo del decreto legge coordinato con la legge di conversione

art. 4 (Differimento e proroga dei termini)	
c. 2	Le disposizioni di cui all' <b>art. 18, c. 1, lett. r)</b> , e all' <b>art. 41, c. 3, lett. a)</b> , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009 <sup>(1)</sup>
c. 2 bis	All' <b>art. 306, c. 2</b> , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2009» <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Differiti al **1° gennaio 2009** gli obblighi riguardanti:

- le comunicazioni all'Inail o Ipsema per infortuni con durata maggiore di 1 giorno, escluso quello dell'evento (art. 18, c. 1, lett. r)
- il divieto di visita medica in fase preassuntiva (art. 41, c. 3, lett. a)

<sup>(2)</sup> **Testo originario del d. lgs. n. 81/2008 a confronto con le modifiche ex decreto legge n. 97/2008 coordinato con la legge di conversione**

Articolo	Testo originario	Testo modificato
art. 306, c. 2	<b>2.</b> Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci <del>decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale;</del> fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previdenti.	<b>2.</b> Le disposizioni di cui agli <b>articoli 17, comma 1, lettera a), e 28</b> , nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2009; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previdenti.

**1.2. Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112** - "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria" (G.U. 25.06.2008, n. 147 - S.O. n. 152/L), convertito nella **legge 6 agosto 2008, n. 133** (G.U. 21.08.2008, n. 195 - S.O. n. 196)

**Testo del decreto legge coordinato con la legge di conversione**

<b>art. 39 (Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro)</b>	
<b>c. 12</b>	Alla <b>lett. h) dell'art. 55, c. 4</b> , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole «degli articoli 18, comma 1, lettera u)» sono soppresse <sup>(1)</sup>
<b>art. 41 (Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro)</b>	
<b>c. 11</b>	All' <b>art. 14, c. 1</b> , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio,» sono soppresse <sup>(1)</sup>
<b>c. 12</b>	All' <b>art. 14, c. 4, lett. b)</b> , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o» sono soppresse <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> **Testo originario del d. lgs. n. 81/2008 a confronto con le modifiche ex decreto legge n. 112/2008 coordinato con la legge di conversione**

<b>Art.</b>	<b>Testo originario</b>	<b>Testo modificato</b>
<b>art. 14, c. 1</b>	<b>1.</b> Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontrino l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, <del>ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio,</del> nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. (...)	<b>1.</b> Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all' <b>articolo 92, comma 1, lettera e)</b> , gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontrino l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. (...)
<b>art. 14, c. 4, lett. b)</b>	<b>b)</b> l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi <del>di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66,</del> e di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;	<b>b)</b> l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
<b>art. 55, c. 4, lett. h)</b>	<b>h)</b> con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli <del>articoli 18, comma 1, lettera u)</del> , 29, comma 4, e 35, comma 2;	<b>h)</b> con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro per la violazione [ <i>ndr: degli articoli</i> ] 29, comma 4, e 35, comma 2;

**1.3. Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207** - "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti" (G.U. 31.12.2008, n. 304), convertito nella **legge 27 febbraio 2009, n. 14** (G.U. 28.02.2009, n. 49 - S.O. n. 28)

**Testo del decreto legge coordinato con la legge di conversione**

<b>art. 32 (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</b>	
<b>c. 1</b>	Le disposizioni di cui agli <b>articoli 18, comma 1, lettera r)</b> , e <b>41, comma 3, lettera a)</b> , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009. <sup>(1)</sup>
<b>c. 2</b>	Il termine di cui all' <b>articolo 306, comma 2</b> , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni di cui all' <b>articolo 28, commi 1 e 2</b> , del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, è prorogato al 16 maggio 2009. <sup>(1)</sup>
<b>c. 2 bis</b>	All' <b>articolo 3, comma 2, primo periodo</b> , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo". <sup>(2)</sup>
<b>c. 2 ter</b>	All' <b>articolo 3, comma 2, secondo periodo</b> , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "Con i successivi decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreti, da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell' <b>articolo 17, comma 2</b> ". <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Differiti al **16 maggio 2009** gli obblighi riguardanti:

- le comunicazione all'Inail o Ipsema per infortuni con durata maggiore di 1 giorno, escluso quello dell'evento (art. 18, c. 1, lett. r)
- il divieto di visita medica in fase preassuntiva (art. 41, c. 3, lett. a)
- la valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato (e relative sanzioni) ed il conferimento della data certa al documento di valutazione dei rischi (di cui all'art. art. 28, cc. 1 e 2)

<sup>(2)</sup> Introdotte **nuove proroghe per l'emanazione dei decreti attuativi** previsti dal d. lgs. n. 81/2008 per alcuni settori (scuola, pubblica sicurezza, trasporti marittimi, aerei e ferroviari), di cui all'art. 3, c. 2, 1° e 11° periodo, che potranno, pertanto, essere emanati entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore (e non più entro i 12 mesi successivi, come originariamente disposto), nel frattempo continueranno a valere i decreti già in vigore ed emanati ex art. 1, c. 2 del d. lgs. n. 626/1994

**Testo originario del d. lgs. n. 81/2008 a confronto con le modifiche ex decreto legge n. 207/2008 coordinato con la legge di conversione**

Art.	Testo originario	Testo modificato
<b>art. 3, c. 2, primo periodo</b>	<p><b>2.</b> Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1 agosto 1991, n. 266, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate <del>entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo</del> con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. (...)</p>	<p><b>2.</b> Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1 agosto 1991, n. 266, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate <b>entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo</b> con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. (...)</p>
<b>art. 3, c. 2, secondo periodo</b>	<p>(...)  <del>Con i successivi decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.</del></p>	<p>(...)  <b>Con decreti, da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.</b></p>

**1.4. Legge 7 luglio 2009, n. 88** - "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge Comunitaria 2008" (in G.U. 14.07.2009, n. 161 – S.O. n. 110).

**Testo di legge**

art. 39	
<b>(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06. Procedura di infrazione n. 2005/2200)</b>	
<b>c. 1</b>	Al <b>decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</b> <sup>(1)</sup> , sono apportate le seguenti modificazioni:
	all' <b>articolo 90, il comma 11</b> è sostituito dal seguente:
<b>a)</b>	«11. La disposizione di cui al <b>comma 3</b> non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.» <sup>(2)</sup> ;
	all' <b>articolo 91, comma 1</b> , dopo la <b>lettera b)</b> è aggiunta la seguente:
<b>b)</b>	«b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all' <b>articolo 90, comma 1</b> » <sup>(2)</sup> .

<sup>(1)</sup> A seguito della condanna della Repubblica italiana, con sentenza della **Corte di Giustizia delle Comunità europee, Prima Sezione, 25 luglio 2008, causa C-504/06**, per non aver provveduto alla corretta trasposizione nell'ordinamento italiano dell'**art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 24 giugno 1992, 92/57/CEE**, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), il legislatore nazionale, all'**art. 39 della legge Comunitaria 2008**, ha previsto che, a partire dal 29 luglio 2009 (data di entrata in vigore della legge n. 88/2009):

- in caso di lavori privati (non soggetti a permesso di costruire), la nomina del CSP (coordinatore per la progettazione), nell'ipotesi di cui all'art. 90, c. 3, è subordinata, all'ulteriore requisito del superamento della soglia di euro 100.000, ed in tal caso le funzioni del CSP sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori (art. 90, c. 11);
- durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il CSP (coordinatore per la progettazione), coordina l'applicazione degli obblighi di cui all'art. 90, c. 1, ovvero che il committente (o responsabile dei lavori) si attenga ai principi ed alle misure generali di tutela previste dal Titolo I del decreto e preveda, in caso di lavori o fasi di lavoro che devono svolgersi simultaneamente o successivamente tra loro, che nel progetto ne sia indicata la durata (art. 91, c. 1, lett. b-bis).

<sup>(2)</sup> **Testo originario del d. lgs. n. 81/2008 a confronto con le modifiche ex legge n. 88/2009**

Art.	Testo originario	Testo modificato
art. 90, c. 11	<del>11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, comma 2.</del>	<b>11.</b> La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.
art. 91, c. 1, lett. b-bis)		b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all' <b>articolo 90, comma 1</b>

>>> [torna al sommario](#)

## 2. Documentazione nazionale

### 2009

#### Giugno

29.06.2009 **Regione Marche – Delibera della Giunta Regionale del 29 giugno 2009, n. 1076** (Prot.Segr. 1199): "Approvazione dello schema di accordo per la tutela della salute e sicurezza e per l'integrazione sociale dei lavoratori nella realizzazione delle infrastrutture strategiche e dello schema delle relative procedure contrattuali."

05.06.2009 **Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione generale per l'attività ispettiva - Interpello n. 51/2009** (Prot. 25/1/0008309): " Art. 9 D.Lgs. n. 124/2004 - interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno dall'inizio della gestazione - applicabilità dell'art. 16 del D. D.Lgs n. 151/2001."

#### Maggio

25.05.2009 **Regione Calabria - Deliberazione della Giunta Regionale 25 maggio 2009, n. 275:** "Linee di indirizzo regionali per le procedure relative agli accertamenti sanitari di assenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che

comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi." (BURC n.11/09)

- 21.05.2009 **Inail - Direzione Generale - Direzione Centrale Prevenzione, Circolare 21 maggio 2009, n. 26:** "Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione nominativi. Chiarimenti e nuove istruzioni"
- 15.05.2009 **Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, Nota 15 maggio 2009 (Prot. 15/Segr/008788):** "Articolo 18, comma 1, lett. aa), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: comunicazione dei nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) all'Inail."
- 12.05.2009 **Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, Circolare 12 maggio 2009, n. 17 (Prot. 15/III/0008525):** "Articolo 18, comma 1, lett. r), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - obbligo di comunicazione dei dati concernenti gli infortuni sul lavoro: indicazioni operative"
- 07.05.2009 **Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione generale per l'Attività Ispettiva -Divisione I - Consulenza, contenzioso, formazione del personale ispettivo e affari generali (Prot. 25/I/0006688):** "Quesito in materia di visite mediche per l'assunzione di minori in Emilia Romagna"

#### Aprile

- 27.04.2009 **Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione generale per l'Attività Ispettiva, Circolare 27 aprile 2009 (Prot. 25/Segr/006052):** "Progetto trasparenza ed uniformità dell'azione ispettiva."
- 21.04.2009 **Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione generale per l'Attività Ispettiva:** "Progetto trasparenza ed uniformità dell'azione ispettiva."
- 14.04.2009 **Regione Marche - Deliberazione Regionale 14 aprile 2009, n. 603 (BUR n. 40/09):** "Recepimento intese Stato Regioni in materia di prevenzione, sorveglianza sanitaria e accertamento tossicodipendenza e/o assunzione sostanze stupefacenti e psicotrope in lavoratori addetti a mansioni a rischio."
- 10.04.2009 **Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa civile - Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica - Area prevenzione incendi, Lettera-Circolare 10 aprile 2009 (Prot. n. 3060):** "Installazione di apparecchi termici in ambienti con pericolo di esplosione. Corretta interpretazione ed applicazione delle vigenti disposizioni di prevenzione incendi in materia."
- 09.04.2009 **Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Segretariato Generale - Circolare 13/2009 ( Prot. 11/SEGR\_GEN/0000817):** "Gestione dei rapporti di lavoro in somministrazione."
- 02.04.2009 **Inail-Direzione Centrale Prevenzione / CNA-Conf. Naz. Artigianato e pmi / Confartigianato / Confartigiani / Claii, Comunicato congiunto 2 aprile 2009:** "R.L.S."

#### Marzo

- 12.03.2009 **Inail - Direzione Generale - Direzione Centrale Prevenzione, Circolare 12 marzo 2009, n. 11:** "Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione nominativi."
- 09.03.2009 **Regione Piemonte -Deliberazione della Giunta Regionale 9 marzo 2009, n. 13-10928 (BUR n. 12/09):**"Linee di indirizzo regionali per le procedure relative agli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi, ai sensi dell'Intesa Stato/Regioni del 30/10/2007 e dell'Accordo Stato/Regioni del 18/09/2008."
- 04.03.2009 **Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Decreto 4 marzo 2009 (GU 146/09):** "Istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro." (09A07172)
- 02.03.2009 **Regione Emilia Romagna - Legge Regionale 02 marzo 2009, n. 2 (BUR 33/09):** "Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile."

#### Febbraio

- 27.02.2009 **Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzioni generali per l'Attività Ispettiva e della Tutela delle condizioni di lavoro / INAIL / IPSEMA, Circolare 27 febbraio 2009, n., 5 (Prot. n. 3869):** "Decreto ministeriale del 19 novembre 2008, legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1187 - Benefici per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. Indicazioni operative."
- 25.02.2009 **INPS, Circolare 25 febbraio 2009, n. 27:** "Attività di vigilanza, linee di intervento."
- 23.02.2009 **Regione Emilia Romagna - Deliberazione della Giunta Regionale 23 febbraio 2009, n. 170 (BUR 48/09):** "Accertamento assenza tossicodipendenza e assunzione sostanze in determinate categorie di lavoratori (Intesa Stato-Regioni 30/10/2007 e Accordo Stato - Regioni 18/9/2008): indicazioni operative."
- 17.02.2009 **Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome - Il Presidente- Prot. 641/C7SAN: Lettera 17 febbraio 2009 (Mancata attivazione tavoli ex artt. 5, 6 e 12, Dlgs 81/08)**
- 09.02.2009 **Regione Toscana - Deliberazione Giunta Regionale 9 febbraio 2009, n. 83 (BUR n. 7/2009):** "Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro: attuazione D.Lgs 81/08 in materia di sanzioni."
- 03.02.2009 **Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione Generale per l'Attività Ispettiva - Divisione II, 3 febbraio 2009:** "Documento di programmazione dell'attività di vigilanza per l'anno 2009."

#### Gennaio

- 23.01.2009 **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2009 (GU n. 104/2009):**"Applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente alla complessiva azione di gestione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania."
- 22.01.2009 **Regione Lombardia - Giunta Regionale - Direzione Generale Sanità, 22 gennaio 2009**

(Prot. H1.2009.0002333): "Indicazioni operative in ordine all'applicazione delle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi, definite nel Provvedimento 30 ottobre 2007 'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza' (repertorio atti n. 99/CU - GU n. 266 del 15/11/2007) e nell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (rep. atti n. 178 del 18 settembre 2008)"

## 2008

### Dicembre

- 30.12.2008 **Regione Liguria - Deliberazione Giunta Regionale 30 dicembre 2008, n. 1852:** "Recep. Intesa 30/10/07 e Acc. 18/09/08 Conf. Unificata e CSR: procedure acc. san. assenza tossicodipendenza o assunzione sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni con particolari rischi per sicurezza incolumità salute terzi." (in B.U. Liguria 28 gennaio 2009, n. 4)
- 19.12.2008 **Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'Attività Ispettiva - Interpello n. 52/2008:** "Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del documento di valutazione dei rischi unicamente su supporto informatico."
- 19.12.2008 **Regione Piemonte - Determinazione dei Dirigenti - D.D. 19 dicembre 2008, n. 956** (Codice DA2002) (BUR n. 16/09): "Approvazione delle Raccomandazioni per la prevenzione dei rischi da rumore in applicazione del titolo VIII – capo II del D.Lgs 9/4/2008 n. 81."
- 03.12.2008 **Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - D.M. 3 dicembre 2008:** "Costituzione Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro."

### Novembre

- 20.11.2008 **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti 226/CSR/08 del 20 novembre 2008** (GU 20 febbraio 2009, n. 42): "Accordo ai sensi dell'articolo 11 comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, per individuare le priorità per il finanziamento di attività di promozione della cultura e delle azioni di prevenzione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro."
- 19.11.2008 **Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Decreto 19 novembre 2008** (GU 2 febbraio 2009, n. 26): "Tipologie di benefici, requisiti e modalità di accesso al Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro."
- 12.11.2008 **Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione generale per l'Attività Ispettiva, Circolare 12 novembre 2008, n. 30:** "Art. 14 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - sospensione dell'attività imprenditoriale."

### Ottobre

- 27.10.2008 **Regione Toscana - Deliberazione 27 ottobre 2008, n. 868 (BUR n.45/08):** "Linee di indirizzo regionali per le procedure relative agli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi."
- 16.10.2008 **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2008** (GU 6 dicembre 2008, n. 286): "Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003 di individuazione dei datori di lavoro nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri."
- 07.10.2008 **Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni ed i Servizi, 7 ottobre 2008, Parere Prot. n. 31280:** "Cariche tecniche annotabili nel Repertorio economico amministrativo."
- 03.10.2008 **Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione generale per l'Attività Ispettiva, Prot. n. 25/I/0013426, Interpello n. 41/2008 (ex art. 9, D. Lgs. n. 124/2004):** "Art. 36 bis, comma 3, DL n. 223/2006 conv. da L. n. 248/2006 - Dati da riportare sul tesserino di riconoscimento per il personale occupato nei cantieri edili e rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003)."
- 01.10.2008 **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2008** (GU 3 novembre 2008, n. 257): "Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", nonché al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003 recante l'individuazione dei datori di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626."

### Settembre

- 29.09.2008 **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni (Uppa) Servizio programmazione assunzioni e reclutamento Parere n. 52/2008:** "Nomina medico competente ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e art. 76 D. L. 25 giugno 2008, n. 112."
- 18.09.2008 **Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Direttiva 18 settembre 2008:** "Rilancio della filosofia preventiva e promozionale di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, contenente misure di razionalizzazione delle funzioni ispettive e di vigilanza in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30." (G.U. 12.11.2008, n. 265)
- 18.09.2008 **Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, rep atti n. 178/CSR, 18 settembre 2008 - Accordo, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 dell'Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 (Rep. Atti n. 99/CU), sul documento recante "Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi." (GU n. 236 del 8 ottobre 2008)**

## Agosto

- 08.08.2008 **Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali -Direzione generale per l'attività ispettiva, Prot. 25/I/0011164, Interpello n. 28/2008** (ex art. 9, D. Lgs. n. 124/2004): "Proroga dell'astensione obbligatoria in caso di lavoratrice addetta ad attività di trasporto e sollevamento pesi."
- 04.08.2008 **Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione generale per l'attività ispettiva, Prot. 25/I/0010819, Interpello n. 26/2008** (ex art. 9, D. Lgs. n. 124/2004): "Tutela delle lavoratrici madri esposte a radiazioni ionizzanti."

## Luglio

- 10.07.2008 **Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione generale per l'Attività Ispettiva:** "Linee programmatiche dell'attività di vigilanza per l'anno 2009."
- 04.07.2008 **Regione Liguria - Legge Regionale 4 Luglio 2008 n. 23** (BUR n. 9/08): "Modifiche alla legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro)."

## Maggio

- 30.05.2008 **Regione Lombardia - Giunta Regionale - Direzione Generale Sanità - Prot. H1.2008.0021498:** "D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Primi indirizzi."
- 21.05.2008 **Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzioni generali per l'attività ispettiva e della tutela delle condizioni di lavoro, Nota circolare n. 6587, Prot. 25/SEGR/0006587:** "Art. 18, comma 1, lettera r, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Obbligo di comunicazione dei dati relativi agli infortuni sul lavoro: prime indicazioni operative."
- 05.05.2008 **Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Provinciale del Lavoro di Modena Prot. 5780/2008:** "Art. 14 del D.L.vo n. 81/2008 concernente le nuove disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro: le novità per la sospensione dell'attività. Primi chiarimenti operativi."

## Aprile

- 15.04.2008 **Ministero dell'Interno -Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile - Direzione Centrale per la Prevenzione e la sicurezza Tecnica - Area rischi industriali, Lettera circolare prot. n. DCPST/A4/RS/1008:** "Procedure di prevenzione incendi in caso di modifiche in attività a rischio di incidente rilevante."

>>> [torna al sommario](#)

## 3. Documentazione comunitaria

- 25.06.2009 **Direttiva 2009/71/EURATOM del Consiglio del 25 giugno 2009** che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (G.U.U.E L/127)
- 24.04.2009 **UE - Regolamento (CE) n. 352/2009 della Commissione del 24 aprile 2009** relativo all'adozione di un metodo comune di determinazione e di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a, della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
- 12.03.2008 **Parere del Comitato delle Regioni, Strategia comunitaria 2007-2012** per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro (2008/C53/03)

>>> [torna al sommario](#)

## 4. Tabella riepilogativa scadenze

### ▪ 15 maggio 2008:

Entra in vigore il D. Lgs. n. 81/2008, fatte salve le specifiche deroghe espressamente previste dal legislatore

### ▪ 30 luglio 2008 (entro 90 giorni dalla pubblicazione del D.Lgs. n. 81/2008 in Gazzetta Ufficiale, avvenuta in data 30 aprile 2008):

Diventano efficaci le disposizioni relative alla valutazione dei rischi di cui agli artt. 17, c. 1, lett. a) e 28, nonché le altre norme in tema di VdR che ad esse rinviano, ivi comprese le corrispondenti norme sanzionatorie (ex art. 306, c. 2)

### ▪ entro il 31 dicembre 2008:

Il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) va allegato ai contratti di appalto o d'opera stipulati anteriormente al 25.08.2007 ed ancora in corso alla data del 31.12.2008 (ex art. 26, c. 3); inoltre i singoli contratti di appalto, subappalto e di somministrazione stipulati anteriormente al 25.08.2007 ed ancora in corso alla data del 31.12.2008, devono specificamente indicare i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto, a pena di nullità (ex art. 26, c. 5)

### ▪ dal 16 maggio 2009 trovano attuazione gli obblighi riguardanti:

- le comunicazioni all'Inail o Ipsema per infortuni con durata maggiore di 1 giorno, escluso quello dell'evento (art. 18, c. 1, lett. r)
- il divieto di visita medica in fase preassuntiva (art. 41, c. 3, lett. a)
- la valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato (e relative sanzioni) ed il conferimento della data certa al documento di valutazione dei rischi (di cui all'art. art. 28, cc. 1 e 2)

▪ **entro il 15 maggio 2010:**

Emanazione dei decreti attuativi previsti dal d. lgs. n. 81/2008 per alcuni settori (scuola, pubblica sicurezza, trasporti marittimi, aerei e ferroviari), di cui all'art. 3, c. 2, I° e II° periodo, nel frattempo continueranno a valere i decreti già in vigore ed emanati ex art. 1, c. 2 del d. lgs. n. 626/1994

▪ **dal 29 luglio 2009** entrano in vigore le modifiche introdotte dall'art. 39 della Legge Comunitaria 2008:

a) nomina del CSP (coordinatore per la progettazione), in caso di lavori privati (non soggetti a permesso di costruire), nei cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese (di cui all'art. 90, c. 3), in caso di superamento della soglia di euro 100.000; in tal caso le funzioni del CSP saranno svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori (art. 90, c. 11);

b) il CSP (coordinatore per la progettazione), durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, deve coordinare l'applicazione degli obblighi di cui all'art. 90, c. 1, ovvero che il committente (o responsabile dei lavori) si attenga ai principi ed alle misure generali di tutela previste dal Titolo I del decreto e preveda, in caso di lavori o fasi di lavoro che devono svolgersi simultaneamente o successivamente tra loro, che nel progetto ne sia indicata la durata (art. 91, c. 1, lett. b-bis).

▪ **entro il 26 aprile 2010:**

Entrano in vigore le disposizioni relative alla esposizione a radiazioni ottiche artificiali di cui al Capo V del Titolo VIII (ex art. 306, c. 3, secondo periodo)

▪ **entro la data fissata dal c. 1 dell'art. 13, par. 1, della direttiva 2004/40/CE** (Ndr: tale disposizione comunitaria è stata modificata, nelle more, dalla direttiva 2008/46/CE – emanata il 23.04.2008 ed entrata in vigore il 26.04.2008, con la pubblicazione in GUCE – che ne ha spostato l'entrata in vigore dal 30.04.2008, al 30.04.2012):

Entrano in vigore gli obblighi in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative alla esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, di cui al Capo IV del Titolo VIII (ex art. 306, c. 3, primo periodo)

▪ **entro 18 mesi dall'entrata in vigore del decreto che fissa le procedure standardizzate e comunque entro il 30.06.2012:**

I datori di lavoro delle imprese che occupano fino a 10 dipendenti - e che non svolgano le attività "pericolose" di cui all'art. 31, c. 6, lett. a), b), c) d) e g) –, devono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la sicurezza sul lavoro (ex art. 6, c. 8, lett. f)

>>> [torna al sommario](#)

**Privacy Policy:** informazioni sul nostro [sito web](#)